

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA LOMBARDIA
MILANO**

SEZIONE I

Registro Ordinanze: 582/03
Registro Generale: 751/2003

nelle persone dei Signori:

EZIO MARIA BARBIERI Presidente
RITA CERIONI Cons. , relatore
ITALO CASO Cons.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 03 Aprile 2003

Visto il ricorso 751/2003 proposto da:
AGROLINZ MELAMIN ITALIA SRL

rappresentato e difeso da:

CAPRIA ANTONELLA
CRISAFULLI ANGELO
MAROCCO TEODORA
con domicilio eletto in MILANO 2174AF
VIA MANZONI, 43
presso
CRISAFULLI ANGELO

contro

COMUNE DI CASTELLANZA
rappresentato e difeso da:
SALERNO GIUSEPPE CATALDO
con domicilio eletto in RHO

GALLERIA EUROPA, 21
presso la sua sede

COMUNE DI OLGiate OLONA

PROVINCIA DI VARESE

REGIONE LOMBARDIA

per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,

- > della nota del Comune di Castellanza, datata 13 gennaio 2003, avente ad oggetto "Invio comunicazione sito da bonificare" ricevuta in data 23 gennaio 2003,
- della nota del Comune di Olgiate Olona, datata 13 gennaio 2003, avente ad oggetto "Comuni di Castellanza - Olgiate Olona - area dell'ex insediamento Montedison - richiesta Piano di caratterizzazione dell'area", ricevuta in data 20 gennaio 2003;
- della nota della Regione Lombardia - Giunta Regionale, Direzione Regionale, Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica utilità prot. Qi.2002.0041655 datata 23 dicembre 2002;

nonché di ogni ulteriore provvedimento presupposto, connesso e/o conseguenziale;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

COMUNE DI CASTELLANZA

Udito il relatore Cons. RITA CERIONI e uditi altresì i difensori presenti delle parti;

Considerato che la comunicazione impugnata, priva di un termine per adempiere, non può essere suscettibile di inadempimento e di interventi sostitutivi da parte delle Amministrazioni

Ritenuto che non sussistono gli estremi previsti dall'art. 21 della legge 06.12.1971 n. 1034;

P.Q.M.

Respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

MILANO, li 03 Aprile 2003

